

Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I - Decisione n.20/2020
SSD V. a r.l. – FIGC; ASD C. M.

Art 21 CGS FIGC – “Residuo” di squalifica (obbligo di scontare un) – Atleti “fuori quota”

In caso di sanzione sportiva (squalifica, ex articolo 21, comma VI, CGS FIGC) che non si possa scomputare in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso, il CGS prevede che il residuo venga defalcato nella stagione successiva o in altre stagioni sportive. Si osservi che, letto in combinato disposto con il successivo comma V, che prevede la circostanza del cambio di Società sportiva o categoria di appartenenza, la squalifica deve essere scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società o categoria di appartenenza. Ciò in deroga alla previsione generale dell’articolo 21, comma II, CGS FIGC.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione depositata il 24 marzo 2020, ha posto un punto alla turbolenta vicenda del calciatore di LND M. G. La *res iudicata* trae origine dalla prima gara del campionato di Serie D (ASD C. M -.) ove la ASD C. M. schierò M. G., classe 2000, reduce da una squalifica (per recidività di ammonizioni) rimediata nel Campionato Nazionale “Dante Berretti” in cui militava in precedenza. Sebbene in primo grado furono accolte le doglianze della SSD V. a r.l (irregolarità della posizione del calciatore), la Corte Sportiva d’Appello affermò che la sanzione fosse già stata scontata con la formazione Juniores del ASD C. M..

Adito il Collegio di Garanzia dello Sport, la *questio* ruotò intorno alla applicazione dell’art.21, commi II, VI, VII, CGS FIGC, relativi alla esecuzione delle sanzioni, ed in via subordinata sui cosiddetti <<fuori quota>>. A parere dell’organo giudicante, la fattispecie è regolata dall’articolo 21, commi VI e VII, CGS FIGC, quale previsione speciale, e non piuttosto dal comma II dello stesso art. 21, CGS FIGC. Dal combinato disposto dei commi VI e VII, art. 21, CGS FIGC, si ricava, da un lato, che le sanzioni consistenti in squalifiche, se non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono, anche per il residuo, essere detratte nella stagione successiva o nelle altre stagioni; dall’altro lato, qualora il calciatore sia stato ceduto ad altro *Club*, sia nella stagione in corso o al termine, la squalifica deve essere scontata “*per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza*”(comma VII). Si deduce che non trovando applicazione il principio di omogeneità – *ex art. 21, comma II, CGS FIGC* -, quale previsione a carattere generale, il provvedimento disciplinare consta del scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra: ne consegue che, il calciatore M. G. non aveva titolo a partecipare alla gara.

Prosegue il Collegio di Garanzia dello Sport affermando che il calciatore è un “fuori quota” (classe 2000) in grado di disputare ancora delle gare nella categoria Juniores, equivalente a quella del torneo “Beretti” nell’ambito del quale aveva rimediato la squalifica. Con riferi-

mento al Regolamento Campionato Nazionale “Juniores under 19” 2019/2020, la Corte Sportiva d’Appello aveva indicato le modalità di esecuzione delle squalifiche, anche in caso di cambio squadra degli stessi “fuori quota”, indicando altresì che l’inosservanza “*sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva*”.

Pertanto, il Collegio di Garanzia conclude affermando che l’unico modo per garantire la realizzazione concreta della squalifica è che la stessa venga scomputata <<*nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata*>>.

(a cura della dott.ssa Mariangela Iachino; iachino.ma@gmail.com; Coordinamento Calabria)